

DIREZIONE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI
EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

PROT. **PG.2016.131437** 26 FEBBRAIO 2016

Al Comune di xxxxxxx

Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxx

INVIATO TRAMITE PEC

Oggetto: disciplina edilizia delle sale da gioco e per la raccolta delle scommesse

Si risponde alla richiesta di parere volta a chiarire l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni edilizie inserite all'art. 6 della LR n. 5 del 2013 che detta norme per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo.

I nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies aggiunti all'art. 6 della LR n. 5 del 2013 hanno introdotto disposizioni speciali riguardanti i procedimenti edilizi sia per trasformare, fisicamente e/o funzionalmente, le unità immobiliari (o parti di esse) ad uso sala da gioco e raccolta delle scommesse sia per conseguire la conformità edilizia e l'agibilità delle stesse trasformazioni e per sanzionarne l'abusiva realizzazione.

Comma 3-bis. La disciplina speciale stabilita dal citato comma 3-bis riguarda, come chiarito nella circolare regionale del 16.6.2015, i procedimenti di trasformazione edilizia in cui siano interessate le sale da gioco, che l'art. 1, comma 2, della stessa LR n. 5 del 2013 ha definito come i luoghi pubblici o aperti al pubblico o i circoli privati in cui sono presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente. La definizione regionale di sala da gioco comprende sia le unità immobiliari interamente destinate al gioco, sale da gioco in senso stretto sia i locali pubblici o aperti al pubblico in cui siano presenti e comunque accessibili apparecchi per il gioco, compresi i locali per esercizi pubblici, di cui all'art. 86 commi 1 e 2, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e gli esercizi commerciali, di cui alla lettera c) dello stesso art. 86, (quali le tabaccherie citate nella richiesta di parere), all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco.

Inoltre da una lettura coordinata del comma 1 dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 6 della LR n. 5 del 2013, si ritiene che con l'espressione "tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente" si debbano intendere gli apparecchi per il gioco lecito descritti dall'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico di pubblica sicurezza.



Ad ulteriore chiarimento si specifica, con riguardo ai procedimenti edilizi, che le nuove disposizioni non distinguono tra locali con presenza di apparecchi per il gioco lecito (definiti e regolati dagli artt. 110, commi 6 e 7, e 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e locali con presenza di videolottery (regolati dall'art. 88 dello stesso Testo Unico), essendo stabilito che il procedimento aggravato trovi applicazione per le trasformazioni delle unità immobiliari (o loro parti) ove siano collocate le macchine del primo e/o del secondo tipo.

Comma 3-ter. La stessa disciplina speciale circa le procedure edilizie è stabilita per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, destinati alla raccolta di scommesse o all'offerta di servizi telematici di trasmissione dati anche fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse. La disposizione chiaramente comprende i locali per esercizi pubblici e i locali commerciali.

In sintesi, i commi 3-bis e 3-ter hanno stabilito l'obbligo del permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d'uso con o senza opere e per gli interventi edilizi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia relativi agli immobili (e/o loro parti) nei quali siano presenti e comunque accessibili apparecchi per il gioco lecito, per le scommesse e per servizi telematici per il gioco d'azzardo. **Commi 3-quater e 3-quinquies**. Hanno riguardo rispettivamente al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità (subordinato al controllo sistematico con divieto di utilizzo dei locali prima del rilascio della certificazione) e alla sanzione amministrativa del ripristino nel caso di realizzazione abusiva delle trasformazioni fisiche e/o funzionali fin qui ricordate.

In ordine al **terzo quesito** si evidenzia quanto segue.

Per lo svolgimento di qualunque attività, soggetta a regime amministrativo, occorre come è noto acquisire tutte le autorizzazioni ed atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla legge. Pertanto il soggetto, così come è tenuto ad acquisire e mantenere le licenze di cui agli artt. 86 e 88 del testo unico di pubblica sicurezza, deve richiedere il rilascio del permesso di costruire per gli interventi indicati dall'art. 6, commi 3-bis e 3-ter della LR n. 5 del 2013.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

Firmata digitalmente